

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti la gestione strategica, il controllo di gestione e il ciclo della performance, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di finanziamento delle attività ed i criteri di quantificazione dei relativi costi, l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di sistemi informativi, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, le relazioni sindacali e ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse per gli Associati stessi.

2. Ferma restando la rappresentatività istituzionale di ogni singola Agenzia Regionale, e delle corrispettive Regioni e Province Autonome, ANARSIA si propone in particolare:

- a. di rappresentare le Agenzie associate, anche mediante l'elaborazione di documenti di analisi e position paper, nei rapporti con ogni soggetto ed organo istituzionale di livello nazionale (quali ad esempio il Parlamento e le relative Commissioni, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, nonché con le associazioni ed i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi nel settore agricolo e forestale), ad integrazione delle pari attività che dovessero svolgere le rispettive Regioni di riferimento ed in piena sintonia con le politiche agricole e forestali di queste;
- b. di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli organismi e commissioni in cui si richieda la rappresentanza dell'Associazione;
- c. di promuovere iniziative di studio e/o di ricerca nelle materie oggetto degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interagenziali con compiti di analisi e proposta o la condivisione di competenze e strutture finalizzata ai comuni obiettivi;
- d. di promuovere e/o gestire iniziative di formazione del personale su tematiche agricole e forestali indirizzate agli enti associati o soggetti esterni;
- e. di migliorare la comunicazione da e verso le Regioni di riferimento, promuovendo la conoscenza presso queste delle attività sperimentali ed innovative delle Agenzie per l'agricoltura e le foreste, al fine dell'ottimizzazione delle politiche regionali di indirizzo;
- f. di sviluppare un sistema di relazioni a livello comunitario, anche attraverso la partecipazione diretta ad organismi internazionali;
- g. di condividere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi informativi e applicativi che dovessero essere utili al settore e all'Associazione, al fine di agevolare la trasformazione digitale dei singoli Enti e Agenzie, nel rispetto della normativa specifica;
- h. di adempiere, inoltre, a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati e che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi.

TITOLO II – Associati

Art. 4 – Adesione

1. La richiesta di adesione è presentata con domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve indicare la sede legale dell'ente che intende associarsi, il numero dei dipendenti, l'impegno al versamento della quota di partecipazione ed ogni altra notizia utile. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

2. La qualifica di Associato si acquista, previa delibera di accoglimento della richiesta di adesione, per effetto del pagamento della quota sociale di partecipazione nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 5, comma 2.

E' comunque fatta salva la facoltà del Presidente di invitare le Agenzie che non hanno acquisito la qualifica di Associato ad assistere ai lavori dell'Associazione aventi ad oggetto la trattazione di tematiche di interesse comune o di carattere innovativo. Il coinvolgimento di tali Agenzie invitate non comporta comunque il diritto di voto dei rispettivi legali rappresentanti.

3. Le richieste di adesione sono accolte con delibera dell'Assemblea degli Associati.

2. L'Ufficio di Presidenza è l'organo dell'Associazione al quale compete l'attuazione delle linee di indirizzo e delle decisioni assunte dall'Assemblea.

3. Ai due Vicepresidenti e al Segretario possono essere conferite dal Presidente deleghe specifiche per singoli settori di attività. Tali deleghe non consentono al titolare della delega stessa di assumere obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi senza previa specifica autorizzazione da parte del Presidente. Le eventuali obbligazioni assunte in assenza di detta autorizzazione non impegnano in alcun modo l'Associazione che non è dunque obbligata al relativo adempimento.

4. L'Ufficio di Presidenza:

- a. adotta tutte le iniziative gestionali che non siano - a termini di Statuto - riservate alla competenza esclusiva di altri Organi;
- b. adotta le decisioni che comportano impegno di spesa e conferisce mandato al Presidente o al Segretario per l'assunzione delle relative obbligazioni nei confronti dei soggetti terzi;
- c. in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Assemblea, a cui saranno comunque sottoposte per la ratifica alla prima riunione utile;
- d. provvede alla proposta alla Assemblea degli Associati dei rappresentanti dell'Associazione nelle sedi istituzionali;
- e. predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- f. cura l'attuazione dei compiti ad esso demandati dall'Assemblea o dagli altri organi dell'Associazione.

5. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Lo svolgimento delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa del Presidente può avvenire anche in via telematica.

Art. 11 – Segretario

1. Il Segretario, scelto tra i legali rappresentanti (o loro delegati) delle Agenzie associate, coadiuva il Presidente nell'attuare le decisioni assunte dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza determinandone le modalità di esecuzione, ed assicura la corretta tenuta degli adempimenti associativi derivanti dal presente Statuto. Il Segretario assicura inoltre la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

TITOLO IV - RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Art. 12 - Rapporti con altre Istituzioni

1. I rapporti con il CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, con i Ministeri competenti sulle tematiche di riferimento di ANARSIA, con le Regioni e con il Sistema delle Autonomie Locali si ispirano alla più solidale e reciproca collaborazione, al fine di assicurare sinergie sulle materie oggetto degli scopi associativi di cui all'art.

TITOLO V - Norme finali

Art. 13 - Disposizioni organizzative

1. L'Associazione può svolgere tutte le attività connesse al conseguimento degli scopi sociali e degli obiettivi che si prefigge di realizzare assumendone le relative obbligazioni.

2. Tutte le spese di partecipazione di personale delle Agenzie alle riunioni e alle iniziative di qualsiasi genere promosse da ANARSIA sono a carico, per quanto di rispettiva competenza, delle singole Agenzie, salvo i casi specificatamente disciplinati dall'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza può individuare, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, una o più Agenzie alle quali conferire, previe intese anche di natura economica, l'incarico di effettuare

4. In sede di prima applicazione del presente Statuto sono considerati automaticamente Associati dell'Associazione tutti gli enti che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo davanti al notaio.

Art. 5 - Obblighi degli Associati

1. L'ammissione impegna l'Associato a tutti gli obblighi che derivano dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate, in conformità di esso, dagli organi della Associazione.

2. Gli Associati sono tenuti al versamento di un contributo annuale di partecipazione da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, da intendersi quale rimborso per le spese di gestione. L'Assemblea individua i criteri per la determinazione degli importi successivi di tale quota e le relative modalità di versamento.

3. Gli Associati sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle attribuzioni della Associazione medesima.

4. L'iscrizione all'Associazione, con relativi diritti e obblighi, è vincolante per un triennio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione. In mancanza di recesso comunicato in forma scritta da inviarsi sei mesi prima della scadenza, il predetto vincolo si rinnova tacitamente di triennio in triennio.

Art. 6 - Cessazione

1. La qualità di Associato cessa:

- a. per recesso volontario;
- b. per mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza;
- c. per deliberazione dell'Assemblea degli Associati in conseguenza di inadempimento alle norme del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi della Associazione.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- L'Ufficio di Presidenza.

2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

3. Le cariche associative possono essere conferite soltanto ai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Agenzie che hanno acquisito la qualifica di Associato ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo alinea.

4. Tutti gli incarichi svolti all'interno dell'Associazione decadono alla scadenza dell'incarico nell'Agenzia di provenienza dell'interessato, il quale rimane in carica presso l'Associazione, in regime di prorogatio, fino alla prima Assemblea utile per la sua sostituzione.

Art. 8 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti (o loro delegati) di ogni Agenzia regionale.

2. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di tre giorni. L'avviso deve contenere precise indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata, eventualmente anche in via telematica, almeno due volte l'anno.

4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza degli Associati.

5. In seconda convocazione - che potrà essere fissata con un intervallo di almeno un'ora dalla prima - l'adunanza è valida se interviene almeno un terzo degli Associati.

Federico D'Amico

Michela Geronzi



Stefano De Luca
Alessandro Fedi

6. La convocazione straordinaria dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni può essere richiesta da almeno un decimo degli Associati.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Associati intervenuti.

8. Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche in via telematica (es. videoconferenza). In ogni caso della riunione deve essere redatto apposito verbale che potrà essere anch'esso approvato in via telematica.

Gli enti associati possono conferire delega di partecipazione all'assemblea al rappresentante legale di altra Agenzia associata ovvero ad un dirigente della propria Agenzia: la delega deve risultare da atto scritto ed avere ad oggetto lo specifico ordine del giorno previsto per la riunione per la quale si conferisce la delega stessa.

9. E' data facoltà al Presidente di consultare l'Assemblea in via telematica per definire la posizione comune o prevalente degli Associati su determinate questioni di particolare rilevanza o urgenza, anche al fine di rappresentare le istanze dell'Associazione nelle sedi istituzionali nelle quali la stessa è invitata a partecipare.

10. Spetta all'Assemblea degli Associati:

- a. eleggere il Presidente;
- b. eleggere l'Ufficio di Presidenza e nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
- c. approvare gli atti fondamentali dell'Associazione, ivi compresi il contributo associativo annuale, i bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno nonché i programmi di attività e le modifiche statutarie;
- d. definire le modalità di finanziamento delle attività comuni che le Agenzie aderenti alla Rete dovessero programmare, con particolare riferimento alle iniziative di formazione del personale su tematiche agricole e forestali;
- e. approvare un atto regolamentare interno per la disciplina di dettaglio della acquisizione di beni e/o servizi da parte dell'Associazione nonché, più in generale, per l'assunzione di obbligazioni da parte della stessa;
- f. determinare gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- g. esaminare ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dall'Ufficio di Presidenza;
- h. procedere alla nomina di un revisore dei conti, secondo il vigente ordinamento.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente:

- a. è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione;
- b. convoca l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza definendone i relativi ordini del giorno;
- c. adotta tutte le determinazioni finalizzate all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. Propone all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea le deliberazioni finalizzate al migliore conseguimento degli scopi associativi;
- e. propone all'Assemblea la nomina del Segretario;
- f. in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza al quale saranno comunque sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile;
- g. può invitare alle adunanze dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza soggetti, anche estranei all'Associazione, esperti nelle materie all'ordine del giorno, per acquisirne il parere o comunque procedere alla loro consultazione.

2. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di mandato nell'Associazione. In caso di uguale anzianità di mandato viene prescelto il Vicepresidente più anziano d'età.

Art. 10 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti eletti dall'Assemblea tra i legali rappresentanti (o loro delegati) delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale e di genere. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale. Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza il Past President ed il Segretario.

studi o progetti specifici attinenti esclusivamente gli scopi associativi elencati all'art. 3. La decisione dell'Ufficio di Presidenza viene ratificata dall'Assemblea.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di gestione e da un fondo di dotazione.
2. Nel fondo di gestione confluiscono le quote annuali versate dagli Associati, gli eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione connesse al perseguimento degli scopi sociali, nonché gli eventuali beni mobili o immobili conseguiti a titolo gratuito.
3. Tutti gli Associati sono inoltre tenuti al versamento di una quota di eguale importo determinato in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Associazione, il quale ha funzione di garanzia dei soggetti terzi che abbiano rapporti con l'Associazione medesima.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto o all'atto costitutivo sono disposte dall'Assemblea degli Associati con deliberazioni assunte con la presenza di almeno due terzi degli Associati e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 16 - Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Art. 17 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge disciplinanti le materie trattate.

Art. 18 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto sarà risolta in via bonaria; ove ciò non fosse possibile tutte le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede legale l'Associazione.

Art. 19 - Privacy

1. Le parti, nel trattamento dei dati personali forniti o raccolti in ragione delle finalità statutarie e nell'esercizio delle attività associative, agiranno esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità a quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

Alessandro Fabbri

Ma 22 agosto De Luca

Prof. Palmieri
Federico G. G. G.

Antonio C...

Mario P...

